



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

VERBALE N. 19

L'anno 2020 il giorno otto del mese di giugno, alle ore 11.30 nella sede dell'I.A.C.P. della provincia di Siracusa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Ettore Riccardo Foti, assistito dal Direttore Generale dell'ente, dott. Marco Cannarella in veste di segretario, prende in esame il seguente argomento sul quale assumere le proprie determinazioni:

- 1) **legge 23.12.1996 n. 662 art. 2 comma 85 – quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata di pignoramento – secondo semestre 2020**

OGGETTO N. 1

DETERMINA N. 26

LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 COMMA 85 – QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA DI PIGNORAMENTO – SECONDO SEMESTRE 2020

Il Commissario straordinario

VISTO che la legge 23/12/1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”- in G.U. 28 dicembre 1996 n. 303- all'art. 2, comma 85, espressamente dispone che:

“85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli I.A.C.P., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nella contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi”;

VISTO l'art. 80, comma 2 del t.u. 28/04/1938 n. 1165, che prevede espressamente che nessuna esecuzione può essere iniziata o eseguita contro gli Enti mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti tra i quali sono da comprendere gli I.A.A.C.C.P.P. senza il preventivo nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici, ora, Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana;

VISTO che, con riferimento alla normativa vigente per gli altri Enti Pubblici, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate a:

- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel bimestre in corso;
- espletamento dei servizi e finalità d'istituto indispensabili;

VISTO che per operatività dei limiti all'esecuzione forzata, l'Ente Pubblico, con deliberazione da adottarsi con cadenza periodica e da notificare al Tesoriere, deve quantificare preventivamente le somme destinate alle suddette finalità;

RITENUTO che l'I.A.C.P. di Siracusa quale Ente Pubblico (art. 1 d.lgs. 165/2001) DEVE ESSERE GARANTITO da esecuzioni forzate mediante vincolo di impignorabilità delle somme occorrenti per l'operatività degli Organismi e degli Uffici che operano nello stesso per l'assolvimento di funzioni pubbliche e dei servizi indispensabili demandate da leggi nazionali e regionali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

CONSIDERATO che l'I.A.C.P. di Siracusa, è un Ente pubblico strumentale della Regione Siciliana, preposto ad adempimenti istituzionali sociali nell'Edilizia Residenziale Pubblica (costruzione, recupero e manutenzione immobili, gestione in locazione e vendita di alloggi popolari) che svolge la sua attività:

- con entrate ordinarie derivanti da canoni di locazione determinati con criteri stabiliti da leggi e decreti regionali (l.r. n. 18/94 e succ.) ed il cui introito è utilizzato con destinazione di legge per perseguire finalità pubbliche, garantendo il funzionamento degli Uffici di Siracusa quale Ente Pubblico (art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001);
- con entrate straordinarie quali finanziamenti statali e regionali destinati agli interventi di Edilizia Pubblica e quale ricavato del prezzo di vendita di immobili di ERP (legge 513/77, 560/93 e L.R. n. 43/94 etc.);

VISTA la Legge 24/12/93 n. 560, art. 1 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pubblicata nella G. U. 31 dicembre 1993, n. 306”

Si richiamano i commi 5 e 14 ai sensi dei quali:

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

14. Le Regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ad aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

VISTA la L.R. 03/11/94 n. 43 art. 3 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) – in G.U.R.S. 7 novembre 1994, n. 55 ;

RILEVATO che la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA presso la sede di Siracusa, svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'I.A.C.P. di Siracusa e presso la stessa quotidianamente affluiscono (trasferimenti, versamenti, accrediti etc.) nel conto di tesoreria le entrate inerenti:

- a) I canoni di locazione, le rate di riscatto e i servizi a rimborso con versamenti effettuati dagli assegnatari e conduttori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) Il ricavato della vendita in contanti o rate degli immobili di ERP, a seguito versamenti degli assegnatari acquirenti, che deve essere riversato presso la Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato in apposito conto per come stabilito dalla legge 560/93;
- c) I flussi finanziari statali e regionali destinati alla realizzazione di interventi edilizi (nuove costruzioni, recupero e manutenzione) per eseguire i pagamenti a favore dei terzi interessati (ditte espropriate dei terreni, imprese appaltatrici etc.)

RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente ad apporre vincolo di impignorabilità delle somme occorrenti per l'operatività degli Organismi e degli Uffici che operano in questo Istituto per

l'assolvimento di funzioni pubbliche e dei servizi indispensabili demandate da leggi nazionali e regionali richiamate;

PRESO ATTO, che la presente determina è proposta dal Direttore Generale dell'Ente;

determina n. 26

1. di individuare, per il **II semestre 2020**, le spese relative ai servizi e le finalità istituzionali dell'Istituto elencati nell'allegata tabella "A" e, contestualmente, gli importi impignorabili ai sensi dell'art. 2, comma 85, L. 662/96 al fine di non compromettere la corretta gestione contabile e salvaguardare il patrimonio dell'Ente per un totale di **€ 1.991.732,00**;
2. Di prendere atto che **la Banca Monte Paschi di Siena** Filiale di Siracusa viale S. Panagia, svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'I.A.C.P. di Siracusa e presso la stessa quotidianamente affluiscono, nel conto di tesoreria, anche mediante l'ausilio dei conti correnti postali tenuti presso POSTE SpA, le entrate derivanti da:
 - a) I canoni di locazione, le rate di riscatto e i servizi a rimborso con versamenti effettuati dagli assegnatari e conduttori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - b) Il ricavato della vendita in contanti o rate degli immobili di ERP, a seguito di versamenti degli assegnatari acquirenti, che deve essere riversato presso la Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato in apposito conto per come stabilito dalla legge 560/93 e L.R. 43/94;
 - c) I flussi finanziari statali e regionali, provenienti dalla Banca d'Italia sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato destinati alla realizzazione di interventi edilizi (nuove costruzioni, recupero e manutenzione) per eseguire i pagamenti a favore dei terzi interessati (ditte espropriate dei terreni, imprese appaltatrici etc.);
3. Di prendere atto che la legge 23/12/1996 n. 662 art. 2 comma 85 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303", DISPONE:

85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli I.A.C.P., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
4. Di apporre il vincolo di destinazione alle riscossioni per IRPEF, ritenute previdenziali, IVA ed altre per come sancito dalla normativa vigente;
5. Di notificare alla BANCA MONTE PASCHI DI SIENA quale Tesoriere dell'I.A.C.P. di Siracusa che il predetto importo di **€ 1.991.732,00 non può**, in quanto destinato a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratto alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile.

Ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 art. 2 comma 85 sopra citata, qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
6. Di disporre che copia della presente determina venga notificata per quanto di competenza:
 - alla Banca Monte Paschi di Siena quale Tesoriere dell'Istituto;

- alla Banca d'Italia;
- all'Amministrazione Postale e ad altre Banche e Enti presso i quali transitano flussi finanziari di entrate dell'I.A.C.P. di Siracusa;
- agli Uffici dell'Ente per gli adempimenti successivi e conseguenti;
- al Collegio dei Sindaci dell'I.A.C.P. di Siracusa.

Alle ore 12.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il commissario dichiara chiusa la seduta.

Del chè il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario
f.to Marco Cannarella

Il commissario straordinario
f.to Ettore Riccardo Foti